



**Città di Sesto San Giovanni
Medaglia d'Oro al V.M.
Settore Infrastrutture a Rete - Riqualificazione Urbana - Mobilità**

DISCIPLINA DELLA SOSTA SULLE AREE DI P.R.U.
"SESTO MARELLI" e "SESTO F.S."

IL DIRIGENTE

Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 5 marzo 2002 è stata adottata definitivamente l'istituzione di due nuove aree di Particolare Rilevanza Urbanistica, denominate: "**SESTO MARELLI**" e "**SESTO F.S.**", al fine di tutelare le necessità di sosta dei residenti;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 159 del 21 maggio 2002 con la quale è stato approvato il primo intervento di gestione della sosta all'interno delle due aree di Particolare Rilevanza Urbanistica (aree di P.R.U.) denominate: "**SESTO MARELLI**" e "**SESTO F.S.**"

Vista l'Ordinanza n° 10.898 del 06 febbraio 2003 nella quale sono definiti i perimetri delle due aree di P.R.U. nonché le modalità e la regolamentazione della sosta veicolare in zone riservate esclusivamente e permanentemente ai residenti, e con la quale si è data esecuzione al predetto intervento adottando i necessari provvedimenti di traffico,

Ritenuto opportuno apportare alcuni adeguamenti normativi per consentire la sosta dei veicoli dei residenti nelle due aree di P.R.U. che espongono la fotocopia del libretto di circolazione, in conformità a quanto previsto per coloro che sono in possesso di autorizzazione;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 105 del 15 aprile 2003 "Primo intervento di gestione della sosta all'interno delle due aree di particolare rilevanza urbanistica – Proposta di modifica dell'Ordinanza attualmente vigente (Ordinanza n° 10898/2003);

Visti gli Articoli 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

ORDINA

Che con decorrenza immediata siano adottati i seguenti provvedimenti di traffico validi fino a nuova disposizione:

1. A modifica di quanto previsto dall'Ordinanza n° 10898 del 06 febbraio 2003, l'orario di validità in tutti i posti sosta riservati agli autoveicoli dei residenti nelle due aree di P.R.U. "**SESTO MARELLI**" e "**SESTO F.S.**", è ridotto dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei soli giorni lavorativi.
2. Negli spazi delimitati da apposita segnaletica gialla delle strade sotto riportate, è riservato il parcheggio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei soli giorni lavorativi, ai veicoli dei residenti nelle due aree di P.R.U.. Il diritto ad usufruire del parcheggio viene provato con l'esposizione della fotocopia del libretto di circolazione dal quale risulti il numero del libretto stesso, l'indirizzo di residenza dell'ultimo proprietario, la targa ed il tipo di veicolo. E' consentito a salvaguardia della privacy oscurare i dati anagrafici e/o sensibili del proprietario ed il numero civico dell'indirizzo di

residenza. Quest'ultimo dato non lo possono oscurare i residenti nelle vie Monte Sabotino, Monte San Michele e via Boccaccio, in quanto strade che si estendono oltre confini delle due aree di P.R.U. I residenti nelle due aree di P.R.U. che espongono la fotocopia del libretto di circolazione, possono sostare in tutti gli spazi appositamente delimitati realizzati nell'area di P.R.U. di residenza.

3. Dopo le ore 20,00 e fino alle ore 8,00 del giorno successivo, la sosta è libera in tutte le aree;
4. Il diritto alla sosta negli spazi riservati ai residenti è ammesso inoltre, previo ottenimento di un contrassegno autorizzativo rilasciato dal Comando Polizia Municipale, anche nei seguenti casi:
 - A) Autoveicoli in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a residenti nelle due aree di P.R.U.;
 - B) Autoveicoli di proprietà, in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato ad una ditta e dati in uso esclusivo a dipendente o titolare residenti nelle due aree di P.R.U. Il residente deve essere titolare di patente di guida;
 - C) Autoveicoli di persone che svolgono la loro attività lavorativa all'interno delle due aree di P.R.U., (massimo una targa);
5. Il contrassegno di cui al punto 4) viene rilasciato previa presentazione di documentazione, autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti. Qualsiasi modifica futura apportata, rispetto a quanto documentato per l'ottenimento del contrassegno, dovrà essere immediatamente comunicata al Comando Polizia Municipale;
6. E' fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile la fotocopia del libretto di circolazione o il contrassegno autorizzativo, all'interno del parabrezza del veicolo in sosta, essendo questo un elemento indispensabile per il controllo sulla strada. La non esposizione sarà considerata equivalente alla mancanza del titolo autorizzativo e comporterà pertanto la sanzione prevista dal vigente C.d.S.
7. Negli orari e nei luoghi di cui ai precedenti punti 1) e 2), è consentita inoltre la sosta anche ai veicoli di medici in visita domiciliare e per un tempo massimo di due ore, con obbligo di esposizione di tagliando con la scritta "Medico in visita domiciliare" e l'indicazione dell'ora di arrivo.

Dal suddetto regime sono esclusi i posti sosta già esistenti e riservati agli invalidi ed al carico e scarico merci, individuati da specifico cartello e delimitati a terra dall'apposita segnaletica orizzontale.

Si riporta di seguito l'elenco delle strade lungo le quali viene istituito il regime di disciplina della sosta di cui sopra.

Area di P.R.U. "SESTO F.S."

- via ARIOSTO = (lato destro di percorrenza nel tratto compreso fra la via Tasso e la via Bellini);
- via BOCCACCIO = (lato destro di percorrenza nel tratto compreso fra la via Bellini e la via Monte Grappa);
- via BOCCACCIO = (lato destro di percorrenza nel tratto compreso fra la via Tasso e la via Monte Grappa);
- via PETRARCA = (lato sinistro di percorrenza nel tratto compreso fra la via Pirandello ed il viale Gramsci);

Area di P.R.U. "SESTO MARELLI"

- via MONTE SAN MICHELE = (lato destro di percorrenza nel tratto compreso fra la via Oslavia e la piazza Don Zenone);
- via VILLORESI = (ambo i lati per tutta la sua lunghezza);

- via TOLMINO = (lato sinistro di percorrenza per tutta la sua lunghezza);
- via SAN MARCO = (lato destro di percorrenza per tutta la sua lunghezza).

Nei tratti delle seguenti vie:

- via MONFALCONE = (lato sinistro di percorrenza nel tratto: Marelli-Monte San Michele);
- via MONTE GRAPPA = (lato destro di percorrenza nel tratto: Ariosto-Boccaccio);
- via PETRARCA = (lato destro di percorrenza nel tratto: Boccaccio-Ariosto);

la sosta veicolare è regolamentata a disco orario, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dei soli giorni lavorativi, con limite massimo della sosta consentita di 1 ora.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai termini di legge.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sono contestualmente abrogate le parti della precedente Ordinanza sindacale n° 10898 del 06 febbraio 2003 in contrasto con la presente, fatto salvo l'adeguamento in loco della segnaletica.

Sesto San Giovanni, li 27 giugno 2003

IL DIRETTORE
Dott. Ing. C. N. CASATI